

**Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale**  
**Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute**  
**Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e tecniche**  
**delle attività motorie preventive e adattate**  
**LM-67 Classe delle Lauree in Scienze e tecniche delle attività motorie**  
**preventive e adattate**  
**COORTE IMMATRICOLATIVA 2016-17**

**Articolo 1**

***Definizioni e finalità***

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea Magistrale in *Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate* (di seguito denominato "CdLM"), in conformità con il relativo ordinamento didattico, con il Regolamento didattico di Ateneo, con lo Statuto e con le altre disposizioni regolamentari vigenti. Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in vigore.
2. Il presente Regolamento è corredato da un *Allegato* di dettaglio applicativo che viene sottoposto a revisione annuale da parte delle strutture competenti.
3. Norme ed indicazioni etiche di comportamento per i docenti e gli studenti del Corso di Laurea sono demandate al Codice Etico dell'Ateneo.

**Articolo 2**

***Elenco delle attività formative e docenti del Corso di Laurea***

***(rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, a; DM 16 marzo 2007; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto q)***

1. Nel rispetto dell'ordinamento, la Commissione per la didattica del CdLM provvede annualmente alla programmazione degli insegnamenti e delle altre attività formative attivate, che vengono riportate nell'*Allegato* di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento. In particolare, l'*Allegato* riporta l'elenco degli insegnamenti di cui all'Art. 10 comma 4 del DM 270/04, caratterizzati come Corsi Integrati (di seguito denominati "C.I."), con il dettaglio dei moduli componenti ciascun C.I., e riporta le altre attività formative che non rientrano nella tipologia precedente. Ciascuna attività riporta l'indicazione degli ambiti, dei settori scientifico-disciplinari di riferimento (lì dove previsti), dei relativi crediti (dove previsto dettagliati anche per ciascun modulo del C.I.), della tipologia delle attività formative (TAF) e delle modalità della verifica della preparazione.
2. Si specifica che, nel rispetto del DM del 16 marzo 2007, art. 4 comma 2, tutte le attività formative proposte, eccetto la "Prova finale", rientrano nel conteggio dei 12 esami o valutazioni finali di profitto per conseguire il titolo di studio.
3. In riferimento al *DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto q)*, nell'*Allegato* sono riportati i docenti del CdLM di cui all'art. 1 comma 9 dei DM sulle classi di laurea.

**Articolo 3**

***Obiettivi formativi specifici***

***(rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, b; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto a)***

Gli obiettivi formativi specifici del CdLM, incluso un quadro delle conoscenze, delle competenze e abilità da acquisire, con i profili professionali di riferimento, di cui al presente Regolamento sono quelli fissati nel relativo ordinamento didattico.

In particolare, il percorso formativo si propone di fornire agli studenti conoscenze e competenze adatte alla proposizione e realizzazione di innovazione metodologica nell'ambito delle attività motorie e sportive rivolte alle diverse età della vita e agli affetti da patologie fisiche e psichiche congenite o acquisite, a decorso cronico ed impatto sulla capacità di partecipazione sociale.

Il corso prevede un primo anno finalizzato alla acquisizione di conoscenze e alla comprensione dei meccanismi anatomici, fisiologici e fisiopatologici delle principali categorie di patologie multifattoriali oggetto di stabilizzazione, necessari per la progettazione e realizzazione di attività fisiche "adattate" finalizzate al mantenimento delle condizioni di salute raggiunte e alla prevenzione di complicanze organiche e psicologiche. L'attenzione si concentra sui difetti posturali, le sindromi dismetaboliche, le patologie croniche cardiovascolari e respiratorie, le malattie oncologiche e le conseguenze dei loro trattamenti. Il corso integrato sulle Attività Fisiche Adattate alle patologie stabilizzate costituisce poi momento di sintesi professionale per l'acquisizione della effettiva capacità di progettare interventi motori e sportivi specifici per queste categorie di soggetti.

Gli altri insegnamenti del primo anno focalizzano l'attenzione sull'attività motoria preventiva nell'età evolutiva, adolescenziale e adulta e sui metodi epidemiologici e sociologici per la valutazione della qualità della vita e degli stili di vita.

Nella prima parte del secondo anno di corso sono affrontati i temi del disagio neuro-psichico e sociale e sono forniti agli studenti gli strumenti per progettare interventi motori e sportivi specifici per tali situazioni.

Inoltre è proposto un corso, costituito da discipline affini e integrative, relativo alla storia e alle attività delle imprese del cosiddetto "terzo settore", nel quale molti di questi interventi sono effettivamente erogati.

Nel secondo periodo del secondo anno gli studenti possono scegliere tra 3 diversi profili specifici di formazione applicata, ciascuno costituito da 1 Corso integrato finalizzato rispettivamente alla progettazione di Attività motorie per l'età anziana, di Attività motorie e sportive per soggetti diversamente abili e di Attività motorie e sportive del tempo libero ed in ambiente naturale.

Il percorso formativo sarà integrato, come previsto dalla tabella della specifica Classe di Laurea Magistrale, da un totale di 20 CFU per attività di tirocinio da svolgersi presso strutture idonee appositamente identificate dalla Commissione per la didattica del CdLM.

Infine, massima libertà di scelta sarà lasciata agli studenti tra i corsi attivi presso l'Ateneo per le attività a scelta libera.

#### **Articolo 4**

##### ***Crediti ed eventuali propedeuticità delle attività formative***

***(rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, b; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto c)***

Le informazioni richieste dal DM 270/04, art. 12, comma 2, b e dal DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto c) sono riportate nell'*Allegato* di cui all'Art. 1 del presente Regolamento.

#### **Articolo 5**

##### ***Eventuali Curricula formativi***

***(rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, c; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto m)***

Attualmente non sono previsti profili curriculari, tuttavia lo studente può optare tra 3 diversi profili specifici di formazione applicata, ciascuno costituito da un C.I. per un totale di 12 CFU, finalizzati rispettivamente alla progettazione di Attività motorie e sportive del tempo libero ed in ambiente naturale, Attività motorie per l'Età Anziana e di Attività Motorie e sportive per soggetti

diversamente abili.

## **Articolo 6**

### ***Regole di presentazione del piano individuale delle attività formative***

***(rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, c; RDA/08, art. 12, comma 1-2; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto m)***

1. Il Piano delle Attività Formative (PAF) prevede una durata normale degli studi di 2 anni. È da considerarsi definitivo per l'anno in corso e presuntivo per gli anni successivi, e può essere soggetto a verifica e revisione annuale, sia da parte dello studente, sia per intervenute modifiche all'offerta didattica proposta dal CdLM. Esso può prevedere una durata maggiore se lo studente è iscritto come “studente non a tempo pieno”.
2. All'atto dell'immatricolazione viene assegnato a tutti gli studenti un PAF Statutario definito dalla Commissione per la didattica del CdLM.
3. Qualora nella programmazione didattica il CdLM preveda che sin dal primo anno di corso sia possibile effettuare opzioni autonome nell'offerta formativa, lo studente può presentare un PAF individuale. Se non lo fa secondo le regole stabilite dal CdLM e/o entro i termini previsti dal CdLM (stabiliti in conformità al calendario di Ateneo), rimarrà assegnato allo studente il PAF Statutario.
4. Qualora nella programmazione didattica il CdLM preveda che nel primo anno di corso lo studente non possa effettuare opzioni autonome nell'offerta formativa, ma debba seguire solo insegnamenti obbligatori, lo studente è tenuto a seguire il PAF Statutario di cui al comma 2 del presente articolo e non presenta un PAF individuale nel primo anno di corso.  
In questo caso, lo studente può presentare un PAF individuale al secondo anno di corso.
5. Nel caso in cui lo studente concorda con la formulazione didattica proposta nel PAF Statutario può decidere di mantenerlo fino al compimento degli studi senza variarlo.
6. Nel caso in cui nel sistema informatico di Segreteria la Commissione per la didattica del CdLM abbia deliberato di assegnare la caratteristica di “statutario” ad un PAF che contiene tutta l'offerta formativa del CdLM senza la definizione specifica delle attività che prevederebbero un'opzione, e tale PAF sia stato assegnato allo studente all'atto dell'immatricolazione, lo studente è tenuto a formulare successivamente un PAF individuale secondo le regole e i tempi stabiliti dal CdLM. Se entro la scadenza lo studente non dovesse procedere ad effettuare le scelte autonome, gli verrà assegnato dal CdLM un PAF individuale.
7. Nel caso di revisione dei crediti relativi alle attività formative da parte del CdLM in seguito ad una diversa programmazione dell'offerta didattica, lo studente è tenuto comunque a seguire il PAF secondo le regole in vigore per la coorte di appartenenza all'atto dell'immatricolazione.
8. Lo studente può inserire nel PAF anche attività a scelta libera non presenti nell'offerta formativa del CdLM attive nell'offerta formativa dell'Ateneo, previa approvazione della congruità da parte della Commissione per la didattica del CdLM.
9. Per la presentazione o modifica del PAF sul sistema elettronico (PAF online) lo studente è tenuto a seguire le regole e la tempistica definita annualmente dal CdLM, comunicate tempestivamente agli studenti.
10. I PAF sono esaminati dalla Commissione per la didattica del CdLM entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione. In mancanza di delibera entro quel termine, essi sono considerati approvati, purché osservino le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

## **Articolo 7**

### ***Tipologia delle forme didattiche e composizione del CFU***

***(rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, d; RDA/08, art. 4, comma 2)***

1. Le attività formative del CdLM sono raggruppabili in Corsi di tipologia a prevalente carattere

teorico, a prevalente carattere tecnico-applicativo e a prevalente carattere tecnico-pratico (a scelta dello studente nell'offerta del CdLM), ai quali si aggiungono le attività di Tirocinio. Il monte-ore compreso in ciascun credito formativo a esse corrispondente è definito come segue:

***Attività formative a prevalente carattere teorico o a prevalente carattere tecnico-applicativo:***

<i>Composizione CFU</i>	<i>Ore</i>
Lezioni frontali	8
Esercitazioni e attività di verifica periodica e conclusiva	4
Studio individuale	13
TOTALE	25

***Attività formative a prevalente carattere tecnico-pratico (a scelta dello studente nell'offerta del CdLM):***

<i>Composizione CFU</i>	<i>Ore</i>
Lezioni frontali	2
Lezioni tecnico-pratiche	8
Attività di verifica periodica e conclusiva	1
Studio individuale	14
TOTALE	25

***Attività di Tirocinio:***

<i>Composizione CFU</i>	<i>Ore</i>
Lavoro individuale con la supervisione di un tutor di Tirocinio	25
TOTALE	25

2. Le forme didattiche utilizzate a seconda della tipologia dell'attività formativa possono comprendere: lezioni frontali in aula, attività esercitative in aula e in laboratorio, pratica sportiva in palestra per piccoli gruppi, lezioni tra pari, approfondimenti mediante lavoro di gruppo e/o individuale, seminari. Ciascuna forma didattica concorre al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento o di altra attività formativa del CdLM.
3. L'attività di Tirocinio è organizzata in moduli da 2 o 4 CFU verbalizzabili singolarmente o cumulativamente.

**Articolo 8**

***Modalità di valutazione del profitto***

***(rif. RDA/08, art. 13, comma 2, 3 e 4; DM 16 marzo 2007; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto d-g-h-i)***

1. La valutazione del profitto relativa alle attività formative previste in un corso di laurea è affidata al docente responsabile dell'attività formativa. Essa è finalizzata all'accertamento della preparazione con conseguente acquisizione dei corrispondenti crediti formativi. Le modalità della valutazione del profitto sono comunicate agli studenti all'inizio del corso o C.I.
2. Nel caso di un C.I., la valutazione di merito conclusiva è affidata ad una commissione costituita dai docenti titolari di insegnamento nell'ambito del relativo C.I., da altri docenti o ricercatori inquadrati negli stessi settori scientifico-disciplinari di tali insegnamenti e/o da cultori della materia (secondo il Regolamento vigente in Ateneo e secondo eventuali procedure deliberate dal Dipartimento a cui è assegnato il Corso di Laurea, in conformità ad esso).
3. L'accertamento del profitto può essere effettuato in forma scritta (temi, domande, quiz, problemi) e/o orale (colloquio) e/o mediante prove pratiche. L'esame di profitto deve tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove sostenute durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente (prove in itinere).
4. Nel caso di C.I. l'accertamento del profitto si effettua mediante prove di esame integrate per insegnamenti o moduli coordinati. La valutazione finale, che dà luogo all'acquisizione del totale dei CFU del C.I., tiene conto degli esiti di profitto di tutti i moduli.
5. Le modalità di svolgimento di eventuali prove in itinere sono deliberate dalla Commissione per la didattica del CdLM sentito il docente responsabile. In ogni caso, sono possibili verifiche in itinere solo per un programma svolto di almeno 2 CFU.
6. Le prove di verifica in itinere sono inserite nell'orario delle attività formative; le loro modalità sono comunicate dal docente agli studenti all'inizio dell'attività formativa.
7. La valutazione di merito conclusiva per le attività "*A prevalente carattere teorico e tecnico-applicativo*" e "*A prevalente carattere tecnico-pratico*" (*a scelta dello studente nell'offerta del CdLM*), è effettuata secondo la modalità prevista dall'art. 13, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, mediante una verifica finale di profitto ed è espressa in trentesimi; fa eccezione le attività "A scelta dello studente" e le attività di "Tirocinio" che, secondo la modalità prevista dall'art.13, comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo, è effettuata con modalità diversa dall'esame e l'attribuzione dei relativi CFU è subordinata al conseguimento di un giudizio di idoneità. Lo studente viene informato dell'esito di ciascuna fase di accertamento del profitto.
8. Le modalità di valutazione del profitto previste per ciascun insegnamento o altra attività formativa possono variare rispetto al presente regolamento e vengono definite dal CdLM in sede di programmazione dell'offerta formativa.
9. Per eventuali attività formative destinate alla preparazione della prova finale, l'acquisizione di crediti corrispondenti è subordinata al superamento delle eventuali prove in itinere previste e della prova finale.

### Articolo 9

#### *Disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza*

*(rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, e; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto n)*

1. Le attività formative "*A prevalente carattere teorico e tecnico-applicativo*" non richiedono la frequenza obbligatoria, fatta eccezione per le attività formative previste nei profili alternativi di approfondimento del II anno.
2. Le attività formative "*A prevalente carattere tecnico-pratico*" (*a scelta dello studente nell'offerta del CdLM*) prevedono la frequenza obbligatoria.
3. Le attività di tirocinio prevedono la frequenza obbligatoria.
4. Per ciascuna attività formativa che prevede la frequenza obbligatoria di cui al comma 1, 2 e al comma 3, l'accertamento degli obblighi di frequenza è a cura del docente responsabile.
5. Le assenze massime delle attività formative con la frequenza obbligatoria di cui al comma 1 e 2, che consentono agli studenti di essere ammessi alla prova di verifica del profitto del modulo,

sono stabilite nella percentuale del 20% delle ore del corso stesso.

6. Nel caso di superamento del limite stabilito al comma precedente, lo studente è tenuto al recupero parziale o totale delle ore del corso.
7. Per le attività di cui al comma 3 non sono consentite assenze; nel caso di impossibilità a svolgere alcune delle ore previste, il docente detterà le modalità di recupero delle stesse, affinché l'attività sia svolta nella sua totalità.
8. a) All'atto dell'immatricolazione e di ogni iscrizione agli anni di corso gli studenti devono consegnare allo Sportello Unico del Rettorato **un certificato di idoneità all'attività fisica agonistica, redatto da medico specialista in Medicina dello Sport.**  
b) La certificazione di cui alla lettera precedente verrà trasmessa alla scadenza delle iscrizioni alla Commissione per la didattica del CdLM che darà il nulla osta agli studenti per accedere alla frequenza delle eventuali attività pratico-sportive indicate dagli studenti come *Attività a scelta libera* e alla frequenza delle specifiche *Attività di tirocinio* e potrà valutare casi specifici di ammissibilità o di prosecuzione dell'attività.

### **Articolo 10**

#### ***Accesso al corso di laurea***

**(rif. RDA/08, art. 4, comma 5; RDA/08, art. 7, comma 1; RDA/08, art. 7, comma 4; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto o)**

1. Nel rispetto delle norme generali per l'immatricolazione e l'iscrizione ai corsi di studio di cui all'art. 7 del Regolamento Didattico di Ateneo, l'iscrizione al CdLM in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate a numero programmato locale è subordinata a una prova di verifica d'accesso selettiva finalizzata all'individuazione del grado di preparazione culturale dello studente.
2. Come da Ordinamento Didattico, per l'accesso al CdLM sono richieste conoscenze relative all'anatomia, al funzionamento e alla valutazione funzionale dell'uomo in movimento, alle teorie socio-psico-pedagogiche relative ai meccanismi di apprendimento e comportamento nelle diverse età della vita, alle caratteristiche fondamentali delle diverse attività motorie e discipline sportive e della loro evoluzione storico-culturale, e agli effetti sulla prestazione motoria e sulla salute dei regimi di allenamento e nutrizione.  
Inoltre, lo studente che accede alla Laurea Magistrale si prevede sia motivato all'acquisizione di nuove conoscenze come mezzo per l'arricchimento della propria professionalità. Tali conoscenze, abilità e motivazioni sono oggetto di valutazione nella prova di ingresso selettiva propedeutica all'immatricolazione, che potrà essere costituita da prove o test scritti e/o colloquio orale.
3. Possono presentare domanda di ammissione (pre-iscrizione) coloro che sono in possesso della Laurea Triennale della Classe L-22 (ai sensi del DM 270/04) e della Classe 33 (ai sensi del DM 509/99) ovvero di titoli considerati equipollenti nella normativa vigente ai sensi dell'iscrizione a Lauree Magistrali della Classe LM-67.
4. Il concorso di ammissione è regolamentato da apposito bando, emesso per ciascun anno accademico, che specifica il dettaglio degli elementi valutati ai fini della costituzione della graduatoria, delle prove previste e delle date di svolgimento. Solo l'utile collocazione in graduatoria (dopo le prove concorsuali ed eventuali scorrimenti previsti dal bando) consentirà la regolarizzazione dell'iscrizione.

### **Articolo 11**

#### ***Riconoscimento dei crediti formativi universitari precedentemente acquisiti***

**(rif. RDA/08, art. 6, comma 8; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto p; DM 16 marzo 2007)**

1. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi precedentemente acquisiti è subordinato al superamento delle prove concorsuali, ad un'utile collocazione in graduatoria e al regolare perfezionamento dell'iscrizione.
2. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi precedentemente acquisiti ai fini dell'immatricolazione o dell'iscrizione al CdLM è subordinato alla coerenza di tali crediti con gli obiettivi formativi qualificanti del CdLM ed è deliberato dalla Commissione per la didattica del CdLM, tenendo anche conto di eventuali delibere assunte da organi gerarchicamente superiori.
3. In base all'art. 6) comma 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
4. In conformità al DM del 16 marzo 2007, art. 4, comma 4, gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del DM 270/04, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di CFU riconoscibili è fissato nell'ordinamento didattico a 40.
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi acquisiti in altro CdLM dell'Ateneo ovvero in corsi di studio di altre università, anche straniera, è subordinato al superamento di esami o altre prove di verifica integrative qualora la Commissione per la didattica del CdLM ravvisi l'obsolescenza o l'incongruità parziale dei contenuti culturali degli insegnamenti o delle altre attività formative a cui essi si riferiscono.
6. È possibile il riconoscimento di attività formative non direttamente riferibili ai settori scientifico-disciplinari presenti nell'Ordinamento del CdLM. In tal caso l'attività formativa può essere riconosciuta dalla Commissione per la didattica del CdLM come attività *A scelta libera* da inserire nel curriculum dello studente.
7. Non possono comunque essere considerati ai fini del riconoscimento attività formative svolte per l'ottenimento del titolo di studio richiesto per l'accesso al CdLM.

#### **Articolo 12**

##### ***Durata del corso di laurea e Iscrizione ad anni successivi (rif. RDA/08, art. 8, comma 3)***

1. a) La durata normale del CdLM è stabilita in due anni per lo studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari e prevede l'acquisizione, in media, di 60 crediti formativi per anno accademico.  
b) La durata del corso può essere estesa fino a 4 anni per lo studente impegnato non a tempo pieno.
2. In relazione alla quantità dei crediti formativi eventualmente riconosciuti ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, la durata del CdLM può essere corrispondentemente abbreviata rispetto a quella normale.
3. Per gli studenti a tempo pieno l'iscrizione al secondo anno è consentita a condizione che, prima dell'inizio delle attività formative, lo studente abbia acquisito almeno 8 CFU del primo anno. Lo studente che ne acquisisce meno verrà iscritto al primo anno

ripetente.

4. Gli studenti a tempo pieno che, prima dell'inizio delle attività formative, abbiano conseguito  $\geq 8$  CFU ma meno di 24 CFU sono iscritti al secondo anno come studenti non a tempo pieno.
5. Gli studenti che acquisiscono  $\geq 24$  CFU sono iscritti al secondo anno a tempo pieno ma non possono sostenere gli esami del secondo anno se non dopo aver superato con esito positivo l'accertamento con voto delle seguenti attività formative del primo anno: *C.I. Epidemiologia e valutazione degli stili di vita sulla salute (12 CFU), Fisiologia del Metabolismo e del Sistema Cardio-Respiratorio (6 CFU) e Attività motoria preventiva (6 CFU)*.
6. Anche lo studente che si immatricola al primo anno e lo studente che non sia nelle condizioni di cui al comma 4, può chiedere di passare, ove ricorrano le condizioni indicate nel regolamento didattico di ateneo, allo status di studente non a tempo pieno.
7. Gli studenti non a tempo pieno sono tenuti a presentare un piano delle attività formative che preveda una durata del corso di laurea maggiore di due anni.
8. Per gli studenti non a tempo pieno, l'iscrizione agli anni successivi al primo è consentita a condizione che siano stati acquisiti, prima dell'inizio delle attività formative relative all'anno cui si chiede l'iscrizione, almeno il 50% dei crediti previsti dal proprio piano delle attività formative.

#### **Articolo 13**

##### ***Stato di studente non a tempo pieno (rif. RDA/08, art. 9, comma 1 e comma 4)***

1. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi, lo studente può chiedere di essere iscritto con la qualifica di studente non a tempo pieno, ed in tal caso deve indicare il numero massimo di crediti che intende acquisire nell'anno accademico cui l'iscrizione si riferisce.
2. Nel caso del comma precedente è prevista l'estensione corrispondente della durata normale del CdLM.
3. Lo studente risulta automaticamente nello "stato di studente non a tempo pieno" nel caso si trovi nelle condizioni descritte all'art. 12, comma 4, del presente regolamento.

#### **Articolo 14**

##### ***Prova finale per il conseguimento del titolo di studio (rif. RDA/08, art. 14, comma 1, lett. a e b; RDA/08, art. 14, comma 8, lett. a, c e d; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5 punto l)***

1. Come da ordinamento del CdLM, la prova finale sarà basata sull'elaborazione di una tesi scritta originale su argomento concordato con il docente di uno dei moduli di cui si compone l'offerta didattica del Corso di Laurea Magistrale, che fungerà da Relatore della tesi.
2. Le procedure e i tempi sia per l'assegnazione dell'argomento oggetto di prova di verifica finale sia per la presentazione di tutta la documentazione vengono deliberati annualmente dalla Commissione per la didattica del CdLM in collaborazione con l'Ufficio per la didattica e vengono resi noti con congruo anticipo.
3. La commissione perviene alla valutazione conclusiva tenendo conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdLM, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle valutazioni di merito relative alle attività formative precedenti e della qualità del lavoro presentato alla discussione e della sua esposizione.  
Agli studenti iscritti a tempo pieno o a tempo parziale la Commissione può attribuire fino ad un massimo di **9 punti**. Il punteggio attribuito risulta dalla somma di: fino a **7**



**punti** per la “qualità del lavoro presentato alla discussione e della sua esposizione”, di cui al primo capoverso di questo articolo. Per quanto riguarda i rimanenti **2 punti**, questi sono attribuiti sulla base del tempo impiegato per completare il Corso di Studi. In particolare saranno assegnati: 2 punti agli studenti che conseguono il titolo di studio entro la durata legale prevista dal Piano delle Attività Formative (P.A.F.), 1 punto agli studenti che conseguono il titolo di studio con 1 anno di ritardo sulla durata legale prevista e 0 punti agli studenti che conseguono il titolo di studio con 2 o più anni di ritardo sulla durata legale prevista

<i>Tempo di conseguimento del Titolo</i>	<i>Studenti a tempo pieno</i>	<i>Studenti a tempo parziale</i>	<i>Punteggi o attribuito</i>
<i>Durata Legale</i>	2 anni	PAF	2
<i>Durata Legale + 1 anno</i>	3 anni	PAF + 1 anno	1
<i>Durata Legale + 2 anni</i>	4 o più anni	PAF + 2 o più anni	0

### **Articolo 15**

#### ***Orientamento e tutorato (rif. RDA/08, art. 20, comma 6)***

1. Il CdLM organizza un'attività di tutorato finalizzata a prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e a promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria.
2. L'attività di tutorato è organizzata e coordinata da una commissione, nominata dalla Commissione per la didattica del CdLM, composta da almeno tre responsabili di attività formative afferenti al CdLM. Tale commissione propone annualmente alla Commissione per la didattica del CdLM le modalità specifiche di svolgimento del tutorato nel rispetto di quanto stabilito nel presente articolo e dal Regolamento Didattico di Ateneo, art. 20, comma 6.
3. Sono responsabili dell'attività di tutorato tutti i professori e i ricercatori afferenti al CdLM. Nell'attività di tutorato i docenti strutturati possono essere coadiuvati da personale non di ruolo o afferente ad altro corso di laurea che abbia la responsabilità di insegnamenti o di altre attività formative nell'ambito del CdLM, previo parere favorevole della Commissione per la didattica del CdLM.
4. L'attività di tutorato è avviata a seguito dell'assegnazione a un tutore di ogni studente iscritto al primo anno. L'assegnazione avviene sulla base di una suddivisione aritmetica. Entro un mese dal completamento delle immatricolazioni viene reso noto l'elenco degli studenti con l'indicazione, per ognuno, del tutore e delle modalità di ricevimento degli studenti a lui affidati.
5. I docenti sono supportati dal Management Didattico del Corso di Laurea.

### **Articolo 16**

#### ***Forme di pubblicità e trasparenza (rif. DM 544/07, art. 2; Decreto Direttoriale 10 giugno 2008, n. 61 allegato al Decreto Dirigenziale 11/06/08)***

Il CdLM rende disponibili le informazioni di propria pertinenza, riportate nell'allegato (Decreto Direttoriale 10 giugno 2008, n. 61) al Decreto Dirigenziale 11/06/2008 di attuazione dell'art. 2 (Requisiti di trasparenza) del DM 31 ottobre 2007, n. 544, prima dell'avvio delle attività didattiche

e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni anno.

#### **Art. 17**

##### ***Valutazione della didattica e Valutazione della qualità del CdLM***

1. Attualmente per la valutazione della didattica il CdLM utilizza questionari predisposti dal Nucleo Interno di Valutazione dell'Ateneo sulla base della normativa vigente a livello nazionale.  
I suddetti questionari vengono somministrati secondo regole definite dal NdV.
2. Il CdLM, inoltre, fa riferimento al sistema di valutazione della didattica proposto dal modello *Campuslike* e sperimentato a partire dall'a.a. 2003/2004.
3. Il CdLM fa riferimento al parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CP) per valutare procedure in atto riguardo la programmazione e la gestione delle attività didattiche.
4. Annualmente si svolge un focus dei docenti strutturati per la valutazione della qualità del CdLM.
5. Periodicamente il CdLM ricorre a riunioni plenarie con le parti interessate del mondo del lavoro.

#### **Art. 18**

##### ***Norme transitorie e finali***

***(rif. DM 270/04, art. 12, comma 3: approvazione del Regolamento; DM 270/04, art. 12, comma 4: revisione del Regolamento)***

1. In conformità all'art.12, comma 3 del DM 270/04, le disposizioni dei Regolamenti Didattici dei CdLM concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.
2. In conformità all'art.12, comma 4 del DM 270/04, le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

##### ***Modalità di opzione***

3. Gli studenti iscritti ad un CdLM dell'ordinamento didattico preesistente della Classe 76/S possono optare per l'iscrizione al CdLM del Nuovo Ordinamento.
4. Le opzioni di studenti iscritti ad altri corsi di laurea Magistrale o Specialistica sono considerate come richieste di passaggio.
5. In entrambi i casi dei commi precedenti gli studenti non potranno esercitare l'opzione di transito sul Nuovo Ordinamento nel caso in cui abbiano un numero di CFU riconoscibili che li iscriverebbero ad anni di corso non attivi.
6. Potranno essere riconosciuti sul percorso della LM soltanto CFU acquisiti in attività formative svolte come proprie del biennio della Laurea Specialistica 76/S e che non costituiscono debito formativo o riconoscimento da pregressa carriera.
7. L'iscrizione avverrà:
  - al secondo anno nel caso di riconoscimento di almeno 24 CFU; tuttavia lo studente potrà sostenere gli esami del secondo anno solo dopo aver sostenuto gli esami dei C.I. di cui all'art. 12 comma 5 del presente regolamento o aver svolto attività che li rendano riconoscibili;

- al primo anno negli altri casi.

In ogni caso, la Commissione per la didattica del CdLM si riserva di procedere a valutazioni specifiche.

8. Allo studente iscritto al primo anno possono essere riconosciuti anche crediti formativi relativi ad insegnamenti/moduli previsti nell'offerta formativa al secondo anno.